

RG 2994/2017
+ sub 1TRIBUNALE di BARI
SEZIONE LAVORO

Il Giudice del Lavoro, premesso di essere rientrata in servizio successivamente alla fruizione del periodo di interdizione obbligatoria dal lavoro per maternità ai sensi degli art. 16 co. 1 lett. a) e c), d.lgs. 151/2001, nonché di un periodo di congedo parentale ai sensi dell'art. 32, d.lgs. n. 151/2001;

premessi altresì di essere attualmente impegnata, nell'interesse di tutte le parti coinvolte nei procedimenti e nella relativa gestione, nell'attività di redistribuzione più razionale ed equilibrata delle controversie già fissate dal GOT che ha operato in supplenza della sottoscritta, giusta provvedimento del Presidente della Sezione Lavoro, Dott. L. Claudio del 20.4.2015; letto il ricorso che precede n. 299417 R.G. pervenuto a questo Giudice in data odierna; considerato che con lo stesso è stata avanzata contestualmente domanda cautelare ex art. 700 c.p.c. e domanda ai sensi dell'art. 414 c.p.c.;

ritenuta l'insussistenza dei presupposti per provvedere *inaudita altera parte*, anche in considerazione della complessità delle questioni dedotte nel presente giudizio che presuppongono l'accertamento di problematiche che necessitano l'instaurazione del contraddittorio tra le parti;

vista la richiesta di autorizzazione alla notifica del ricorso nei confronti dei "controinteressati" ai sensi dell'art. 151 c.p.c. mediante pubblicazione sul sito internet del MIUR;

visto l'art. 151 c.p.c., in base al quale *"Il giudice può prescrivere, anche d'ufficio, con decreto steso in calce all'atto, che la notificazione sia eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla legge ... quando lo consigliano circostanze particolari o esigenze di maggiore celerità, di riservatezza o di tutela della dignità"*;

visto il d. lgs. 14 marzo 2013, n. 33, art. 19, relativamente all'obbligo di pubblicazione degli atti relativi a procedure concorsuali, al fine di consentirne la massima conoscibilità ai soggetti interessati, plausibilmente applicabile a tutte le informazioni relative all'iter concorsuale, ivi comprese le impugnative (cfr. **TAR LECCE, ORD. PRES. N° 113 dell'8-9 MAGGIO 2014**);

ritenuto che quanto precede sia conforme all'evoluzione normativa e tecnologica che permette di individuare nuovi strumenti idonei a consentire la medesima finalità di conoscibilità un tempo rimessa alla sola pubblicazione nella GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA, con l'indubbio vantaggio – quanto a tale modalità di notificazione – di ovviare all'eccessivo e ingiustificato onere economico della pubblicazione con modalità cartacea (cfr. sul punto anche TAR LAZIO, LATINA, DECRETO COLLEGIALE N. 950/12; TAR LAZIO ROMA ORDINANZA COLLEGIALE N. 9506/2013);

ritenuto che, nel caso all'esame, in relazione alla natura della controversia ed all'elevato numero di controinteressati, sussistono i presupposti per autorizzare la notificazione per pubblici proclami, mediante pubblicazione dell'avviso sul sito web dell'amministrazione, con le seguenti modalità:

- pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del MIUR - previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo, del presente provvedimento e dell'elenco nominativo dei controinteressati, su supporto informatico - dal quale risulti:
 - 1.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
 - 2.- il nome della parte ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata;
 - 3.- l'indicazione dei controinteressati, da individuarsi a cura della parte ricorrente;

4.- il testo integrale del ricorso e del presente provvedimento.

Si prescrive, inoltre, che:

- il MIUR non rimuova dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita, ed inoltre provveda a rilasciare alla parte ricorrente un attestato nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione nel sito e la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

FISSA

per la delibazione del ricorso ex art. 700 c.p.c., anche in considerazione dell'abnorme carico del ruolo e del numero di controversie preventivamente iscritte e/o più urgenti già fissate, avanti a sé medesima, il giorno 20.4.2017 ore 12,30, disponendo che copia del ricorso e del presente decreto venga notificata - a cura della parte ricorrente, con le modalità predette entro il 1.4.2017 ai soggetti controinteressati mediante pubblicazione del testo integrale del ricorso e del presente decreto sul sito internet del MIUR;

per la trattazione del giudizio ordinario, l'udienza di discussione del 30.11.2017, in considerazione dell'abnorme carico del ruolo, dell'incidenza del numero e del gravoso carico delle udienze già fissate dal Got che ha operato in supplenza del Giudicante, in vista della quale si provvederà alla notifica, nei modi indicati, nei termini di legge.

INVITA

Il MIUR e le ulteriori parti convenute a costituirsi entro il giorno 13.4.2017.

Invita altresì i procuratori delle parti, nell'ottica della migliore collaborazione con l'ufficio del giudice per la pronta ed agevole definizione della controversia, a depositare, stante la natura e rilevanza del procedimento, copia cartacea di cortesia, degli atti di causa nonché dei documenti allegati.

Bari, 14.3.2017

Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Angela Vernia

Depositato in Cancelleria
Bari 14 MAR. 2017

Il Cancelliere
LUCIANA MIGLIARDI